

Determina firmata digitalmente

DETERMINAZIONE N° 57/2025 del 17.06.2025

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle condotte idriche e fognarie in Pead, PVC, acciaio, ghisa, gres e cls della zona dell'alto lago comprendente i Comuni di Malcesine, Brenzone sul Garda, San Zeno di Montagna, Torri del Benaco oltre al collettore consortile" – progetto n. 23003.

Importo aggiudicato € 459.163 comprensivo degli oneri per la sicurezza da rischio interferenziale, non soggetti a ribasso pari a € 15.000.

Codice CIG n. A060497691 – CODICE CUP J72E23000060005.

Autorizzazione alla ditta ITALMIXER S.r.l. di Affi (VR) a subappaltare all'impresa SEGNALESTRADE VENETA S.c.r.l. di San Pietro Viminario (PD) i lavori di realizzazione segnaletica orizzontale per un importo presunto pari ad € 6.000 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 180.

IL DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri attribuiti con delibera del Consiglio di amministrazione n. 46/7 del 28.07.2017, n. 55/6 del 29.09.2018 e n. 51/6 del 31.08.2021 e conseguenti procure notarili in data 31.07.2017, in data 11.12.2018 e in data 07.09.2021.

Premesso che

- con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4/1 del 16.02.2023 è stata approvata la documentazione tecnica relativa ai "Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle condotte idriche e fognarie in Pead, PVC, acciaio, ghisa, gres e cls della zona dell'alto lago comprendente i Comuni di Malcesine, Brenzone sul Garda, San Zeno di Montagna, Torri del Benaco oltre al collettore consortile" – progetto n. 23003 e contestualmente l'indizione di una procedura negoziata ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 36 comma 8 e dell'art. 134 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016, in vigore al momento dell'indizione della procedura, dell'importo di € 500.000 di cui € 485.000 per lavori soggetti a ribasso d'asta e € 15.000 per oneri per la sicurezza da rischio interferenziale non soggetti a ribasso, per il periodo di un anno, con facoltà di AGS di esercitare sia l'opzione di prosecuzione e sia l'opzione di proroga alle medesime condizioni contrattuali e temporali, per un importo complessivo di € 1.500.000 oltre iva;
- con determina del Direttore Generale n. 73/2023 del 15.05.2023 all'esito dell'espletamento della procedura di gara i lavori di cui all'oggetto sono stati affidati, alla società ITALMIXER S.r.l. di Affi (VR)

AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.P.A.

Via 11 Settembre 24, 37019, Peschiera del Garda (VR) | ags@ags.vr.it | www.ags.vr.it | NUMERO VERDE SERVIZIO CLIENTI 800 905 559 | PEC ags@pec.ags.vr.it
Reg. Imp. di VR e Codice Fiscale: 80019800236 | Partita IVA: 01855890230 | Cap. Soc. € 2.620.800,00 i.v.
Azienda con sistema di gestione certificato conforme alle norme



per l'importo, al netto del ribasso offerto in sede di gara del 8,42%, di € 444.163 oltre agli oneri per la sicurezza da rischio interferenziale non soggetti a ribasso pari ad € 15.000, per l'importo complessivo di € 459.163;

- con la ditta ITALMIXER S.r.l. di Affi (VR) è stato stipulato contratto d'appalto n. 619 di Prot. Contr. in data 06.07.2023 per l'importo di cui sopra.

- i lavori sono stati consegnati alla sopra citata ditta in data 01.08.2023 come da apposito Verbale del RUP, con un tempo contrattuale pari a 365 giorni naturali e consecutivi e comunque sino all'esaurimento dell'importo contrattuale;

- a seguito di esaurimento dell'importo contrattuale, AGS ha esercitato, nei confronti della società ITALMIXER S.r.l. l'opzione di prosecuzione contrattuale per un ulteriore anno e per il medesimo importo, giusta Delibera del Consiglio di amministrazione n. 31/8 del 11.07.2024;

- con la società, veniva stipulato Atto Aggiuntivo n. 661 di Prot. Contr. del 04.10.2024 al contratto principale n. 619 di prot. Contr. del 06.07.2023 dell'ulteriore importo di € 459.163 comprensivo degli oneri per la sicurezza per un importo complessivo affidato di € 918.326.

Considerato che la ditta ITALMIXER S.r.l. di Affi (VR), con nota in data 09.06.2025 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 4587/2025 del 09.06.2025, si è avvalso della riserva di subappalto espressa in sede di gara per l'esecuzione dei lavori di realizzazione segnaletica orizzontale per un importo stimato di € 6.000 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 180 a favore della ditta SEGNALE STRADE VENETA S.c.r.l. di San Pietro Viminario;

- **che** l'importo presunto del presente subappalto, pari a € 6.000, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 180, risulta essere pari allo 0,65% dell'importo totale dei lavori affidati alla ditta ITALMIXER S.r.l. con il contratto principale n. 619 di Prot. Contr. in data 06.07.2023 e successivo Atto aggiuntivo n. 661/2024 del 04.10.2024 e, pertanto, entro i limiti previsti dal comma 2 dell'art. 105 del D. lgs. 50/2016 in vigore al momento della pubblicazione della procedura, ora art. 119 c.2. del D.lgs. 36/2023;

- l'intervento da subappaltare non è riconducibile all'elenco delle opere di cui all'art. 3 del D.M. 10.11.2016 n. 248 (c.d. SIOS).

Visto il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n. 50, e ss.mm.ii. "Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in vigore al momento dell'indizione della procedura in attuazione delle Direttive 2004/17 CE e 2004/18 CE" e in particolare l'articolo 105 che disciplina il subappalto, ora art. 119 del D. lgs 36/2023.

Vista la lex specialis di gara predisposta per l'appalto in oggetto che ammette il ricorso al subappalto nei termini previsti dalla normativa vigente al momento dell'indizione della gara.

Visto il parere favorevole espresso dal R.U.P. in data 12.06.2025, acquisito al protocollo aziendale al n. 4808/2025 del 17.06.2025 il quale ritiene che tali lavori possano essere subappaltati nella misura massima consentita prevista dall'art. 105 comma 2 del D.lgs. 50/2016 in vigore al momento della pubblicazione della procedura, ora art. 119 del D. lgs 36/2023 in quanto:

- l'appaltatore ha espresso la necessità di subappaltare i lavori di realizzazione segnaletica orizzontale per una ottimale esecuzione delle opere commissionate nell'ambito del contratto 23003;
- l'oggetto sociale risultante dalla visura camerale della ditta SEGNALSTRADE VENETA S.C.R.L. prevede anche *l'esecuzione di segnaletica e sicurezza stradale* e pertanto ha mezzi e manodopera in grado di garantire l'esecuzione dei lavori a regola dell'arte oltre ad avere comprovata esperienza nell'esecuzione di tali lavori;
- l'Impresa subappaltatrice è stata edotta e messa a conoscenza delle procedure interne ad AGS per gli aspetti relativi alla contabilità, alla sicurezza ed alle relazioni con le amministrazioni del territorio in cui operano da molto tempo;
- La ditta ITALMIXER S.r.l. di Affi (VR) aveva manifestato la propria volontà di richiedere tale subappalto all'atto dell'offerta.

Vista la lex specialis di gara predisposta per l'appalto in oggetto che ammette il ricorso al subappalto nei termini previsti dalla normativa sui Lavori Pubblici in vigore al momento della procedura.

Dato atto che la società SEGNALSTRADE VENETA S.c.r.l. di San Pietro Viminario risulta iscritta nell'Elenco di Fornitori, Prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, cosiddetta "white-list", istituito presso la Prefettura di Padova – Ufficio Antimafia.

Vista la seguente documentazione:

a) Contratto di subappalto stipulato in data 04.06.2025 l'impresa ITALMIXER S.r.l. e la ditta SEGNALSTRADE VENETA S.c.r.l. di San Pietro Viminario (PD) per la realizzazione dei lavori di segnaletica

orizzontale, sull'importo dell'atto aggiuntivo relativo all'esercizio dell'opzione di prosecuzione contrattuale, per un importo presunto pari a 6.000, comprensivo degli oneri per la sicurezza;

b) dichiarazione resa dal Legale Rappresentante dell'impresa ITALMIXER S.r.l che non esistono rapporti di collegamento e di controllo ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile con l'impresa subappaltatrice;

c) Modello DGUE nel quale il legale rappresentante della ditta subappaltatrice dichiara che la medesima è in possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale sufficienti per eseguire le lavorazioni oggetto di subappalto;

d) Documento Unico di Regolarità Contributiva della società SEGNALSTRADE VENETA S.c.r.l. nel quale risulta che la medesima è in regola con i versamenti agli enti previdenziali.

Visto inoltre l'esito positivo delle verifiche dei requisiti in capo alla ditta subappaltatrice effettuate dalla Stazione Appaltante previste dalla normativa vigente ad eccezione di alcune, che alla data del presente provvedimento, risultano essere ancora in fase di istruttoria; pertanto, detta autorizzazione è sottoposta alla condizione risolutiva della conclusione positiva dei pendenti procedimenti di verifica in capo al subappaltatore relativi:

- agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali di cui all'art. 94 c. 6 del D.lgs 36/2023 (c.d. Codice);

- all'esito del casellario delle sanzioni amministrative della ditta medesima di cui all'art. 94 c. 5 lett. a) del medesimo Codice.

Ritenuto, per le motivazioni sopra dettagliate, che nulla osti al rilascio dell'autorizzazione del subappalto in oggetto per l'importo di € 6.000 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 180 alla società SEGNALSTRADE VENETA S.c.r.l. di San Pietro Viminario (PD), dando atto che detta autorizzazione è sottoposta a revoca da parte di codesta stazione appaltante nel caso in cui le verifiche, in fase di istruttoria sopra citate dovessero evidenziare delle irregolarità

DETERMINA

- 1)** di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2)** di autorizzare, per le motivazioni in premessa specificate che si intendono tutte riportate nel presente dispositivo per costituirne parte integrante e sostanziale, la ditta ITALMIXER S.r.l. di Affi (VR) a subappaltare alla ditta SEGNALSTRADE VENETA S.c.r.l. di San Pietro Viminario (PD) l'esecuzione dei lavori di realizzazione segnaletica orizzontale, per un importo pari a € 6.000 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 180;
- 3)** di dare atto che detta autorizzazione è sottoposta a revoca da parte di questa stazione

appaltante nel caso in cui le verifiche in fase di istruttoria, in capo alla ditta subappaltatrice sopra evidenziate, dovessero rilevare delle irregolarità;

- 4** di prendere atto che nel contratto di subappalto, sottoscritto tra le parti, è previsto che:
- le prestazioni affidate in subappalto saranno contabilizzate a misura;
 - sui costi della sicurezza non è stato applicato alcun ribasso;
 - il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto d'appalto e riconoscere ai lavoratori impiegati nelle prestazioni oggetto di subappalto un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione ai medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro come previsto dalla normativa vigente in materia nel momento dell'indizione della procedura;
- 5)** di stabilire altresì che, ove ricorrano i presupposti, il Responsabile dei Lavori provveda immediatamente a notificare al Servizio Prevenzione, Igiene e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (S.P.I.S.A.L.) dell'Unità Locale Socio-Sanitaria (U.L.S.S.) competente la documentazione prevista dall'art. 99 del D.lgs. 81/2008 come modificato dal D.lgs. 106/2009, concernente "Prescrizioni minime di sicurezza e di salute nei cantieri temporanei o mobili";
- 6)** di dare atto che questa Stazione Appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni da questi rese, trattandosi di micro (o piccola) impresa, ai sensi dell'art. 105, comma 13, lett. a), del D.lgs. 50/2016, in vigore al momento dell'indizione della procedura, ora art. 119 c. 11 lett. a) del D.lgs. 36/2023.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Carlo Alberto Voi)

Peschiera del Garda, lì 17/06/2025
ALA/AR/mv